

Si è svolta il 23 ottobre 2012 l'udienza al Palazzo della Consulta, dinanzi alla Corte costituzionale, sulla questione di legittimità del tentativo obbligatorio di mediazione.

La questione era stata sollevata dal Tar Lazio, con l'ordinanza di rinvio del 12 aprile 2011, e riguardava per l'appunto la legittimità costituzionale:

- a) dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28 del 2010, comma 1¹;
- b) dell'art. 16, del D.Lgs. n. 28 del 2010, comma 1²

Il testo del laconico comunicato stampa pubblicato dalla Consulta il 24 ottobre 2012 recita "La Corte Costituzionale ha dichiarato la illegittimità costituzionale, per eccesso di delega legislativa, del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28 nella parte in cui ha previsto il carattere obbligatorio della mediazione".

A seguito di questo comunicato, può essere utile chiarire alcuni aspetti:

1. Il testo completo della sentenza non è ancora disponibile e sarà reso noto presumibilmente tra alcune settimane
2. Da quanto sappiamo oggi la Corte non ha dichiarato la mediazione obbligatoria incostituzionale di per sé ma ha lamentato una illegittimità per eccesso di delega sul punto della obbligatorietà non prevista secondo la Corte nella legge delega (art 60 legge 69/2009)
3. La norma in oggetto resta comunque in vigore fino al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza
4. La mediazione rimane comunque nel nostro ordinamento accessibile come mediazione volontaria
5. Non è escluso un nuovo intervento del Legislatore in materia di obbligatorietà del tentativo di mediazione
6. In tutte le materie per le quali era prevista l'obbligatorietà non è comunque impedito il ricorso alla mediazione
7. Il Ministero della Giustizia ha reso noto che provvederà ad inserire nuove schede informative sulla mediazione non appena sarà depositata la motivazione della sentenza
8. Il Ministro Severino ha annunciato l'intenzione di lavorare sugli incentivi economici per favorire l'accesso alla mediazione
9. E' opportuno ricordare ai cittadini la ricca possibilità di accesso alla conciliazione paritetica per la risoluzione delle controversie in materia di consumo

Liliana Ciccarelli

Responsabile settore conciliazioni di Cittadinanzattiva

¹ Art. 5 - Condizione di procedibilità e rapporti con il processo

1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilità della domanda giudiziale. (...)

² Art. 16 - Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori

1. Gli enti pubblici o privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza, sono abilitati a costituire organismi deputati, su istanza della parte interessata, a gestire il procedimento di mediazione nelle materie di cui all'articolo 2 del presente decreto. Gli organismi devono essere iscritti nel registro.